

In materia di attività economiche: la Corte costituzionale censura il “Made in Lazio”.

Corte costituzionale, 19 luglio 2012, n. 191

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 recante “Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio”.

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 (Istituzione dell’elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio), prevedente la realizzazione di un apposito elenco, disponibile sul sito istituzionale della Regione, articolato in tre sezioni destinate a distinguere – sotto le voci “Made in Lazio – tutto Lazio”, “Realizzato nel Lazio” e “Materie prime del Lazio” rispettivamente i prodotti lavorati nel territorio regionale con materie prime regionali, quelli lavorati nel Lazio con materie prime derivanti da altri territori, e le materie prime appartenenti al Lazio commercializzate per la realizzazione di altri prodotti.

Ad avviso del ricorrente, detta legge, pur non istituendo formalmente un marchio di qualità regionale, sarebbe, comunque, volta a tutelare e promuovere la produzione regionale laziale, pubblicizzando elementi puramente geografici relativi ad alcune o a tutte le fasi di produzione, in modo da indurre il convincimento della esistenza di un protocollo di produzione e di lavorazione di alcuni prodotti tipici della Regione Lazio, che presentino caratteristiche e qualità superiori, così determinando una interferenza nella circolazione dei prodotti fra le regioni, con l’agevolare la commercializzazione di quelli locali.

Dal che l’ipotizzata violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, per il profilo dell’inosservanza dei vincoli comunitari di cui agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e dell’articolo 120, primo comma, della Costituzione, per invasione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di libera circolazione delle merci.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, verificata la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, richiama il contenuto degli articoli da 34 a 36 del TFUE – che, nel caso in esame, rendono concretamente operativo il parametro dell'art. 117 Cost. Tali disposizioni, infatti, vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, “e qualsiasi misura di effetto equivalente”.

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia (che conforma quelle disposizioni in termini di diritto vivente, ed alla quale occorre far riferimento ai fini della loro incidenza come norme interposte nello scrutinio di costituzionalità), la “misura di effetto equivalente” (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con “ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari” (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).

Nel caso di specie, la legge della Regione Lazio in questa sede censurata, mirando a promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone siffatta origine, produce, quantomeno “indirettamente” o “in potenza”, gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che, anche al legislatore regionale, è inibito di perseguire per vincolo dell'ordinamento comunitario.

E ciò, di per sé, ne comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 per violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione.

Giurisprudenza richiamata:

- Sull'effetto equivalente alle vietate restrizioni quantitative: Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio.